



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI NEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA E PER LA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 1 Rappresentanze da eleggere

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze del personale docente in Senato Accademico, ai sensi dell'art 9 comma 5 e seguenti dello Statuto.
2. Tra il centovesimo ed il sessantesimo giorno prima della scadenza del mandato, sono indette, con decreto del Rettore, le elezioni per la nomina nel Senato Accademico di otto rappresentanti del personale docente che rispecchino le quattro Aree culturali di Ateneo, di cui all'allegato allo Statuto, con l'individuazione di due rappresentanti in ogni Area:
 - due rappresentanti per l'Area Scienze Chimiche e della Vita;
 - due rappresentanti per l'Area Scienze Mediche e Agro-Alimentari;
 - due rappresentanti per l'Area Scienze e Tecnologie;
 - due rappresentanti per l'Area Umanistica.
3. Le operazioni elettorali dovranno concludersi prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, in tempo utile per consentire la costituzione dell'Organo.

Art. 2 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta, per ciascuna rappresentanza, a tutti i docenti della medesima Area che, alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni, siano in servizio presso l'Università di Parma.
2. L'elettorato attivo spetta anche a tutti i docenti in aspettativa per motivi di famiglia e/o congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
3. Sono esclusi dall'elettorato attivo i docenti che, alla data di svolgimento delle elezioni, siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospesi cautelatamente.
4. L'elenco nominativo degli elettori, suddiviso nelle quattro Aree culturali sopracitate, è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il quinto giorno precedente le elezioni, l'interessato può fare opposizione per la

correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni mediante istanza rivolta al Rettore, che decide definitivamente entro tre giorni. Tali elenchi sono aggiornati fino al giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.

Art. 3 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta, per ciascuna rappresentanza, a tutti i docenti della medesima Area per i quali il numero di anni di permanenza in servizio prima del collocamento a riposo sia almeno pari alla durata del mandato e che non si trovino in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 13 del DPR 11.7.1980, n° 382.
Per quanto attiene i ricercatori universitari a tempo determinato non è applicabile il requisito della permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato.
2. I requisiti di eleggibilità, per ciascuno degli aventi diritto, devono sussistere alla data di presentazione delle candidature.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro i quali abbiano già coperto la carica di componente elettivo del Senato Accademico per due mandati, i docenti che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia e/o congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. Sono esclusi altresì i docenti che alla data di svolgimento delle elezioni siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospesi cautelatamente.
4. L'elenco nominativo degli aventi diritto, suddiviso nelle quattro Aree culturali di Ateneo, è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo, a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il quinto giorno dalla pubblicazione è possibile presentare opposizione, per la correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni, tramite istanza rivolta al Rettore che decide definitivamente entro tre giorni.

Art. 4 Candidature

1. Le candidature sono presentate nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di indizione delle elezioni.
2. La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini della elezione. I nomi dei candidati devono essere corredati dai dati anagrafici.
3. I competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane verificano il possesso dei requisiti di candidabilità sopra indicati; entro due giorni dalla comunicazione del riscontro degli uffici è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale che si pronuncia entro

tre giorni.

4. Le candidature dei docenti devono garantire la rappresentanza per ciascuna delle quattro Aree culturali di Ateneo, di cui all'allegato allo Statuto e, ove possibile, il rispetto del principio di equilibrio di genere, di cui all'art. 1 comma 3 dello Statuto, in modo tale che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Ai fini di garantire un equilibrio delle rappresentanze di genere nelle Aree culturali di cui al comma precedente, il Rettore potrà disporre, per una sola volta, la riapertura dei termini per la presentazione di nuove candidature. Qualora non siano presentate ulteriori candidature, si procederà alla consultazione elettorale con quelle presentate.

Art. 5 Indizione e convocazione

1. Le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico sono indette dal Rettore con proprio decreto, reso pubblico sul sito informatico di Ateneo.
2. L'ufficio competente per il coordinamento del processo elettorale provvede a pubblicare sul sito informatico di Ateneo il manifesto elettorale che deve riportare l'ubicazione del seggio nonché ogni ulteriore notizia utile relativa allo svolgimento della consultazione elettorale.
3. Il Rettore provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto mediante comunicazione che verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale e pubblicata sul sito informatico di Ateneo.

Art. 6 Commissione Elettorale Centrale

1. Con decreto rettorale è costituita la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore, o un suo delegato, dal Dirigente dell'Area preposta alla gestione delle risorse umane e da un Segretario appartenente al personale tecnico amministrativo.
2. Spettano alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti i seggi.
3. La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati dal Presidente del seggio al termine delle operazioni di scrutinio, decide in merito ai voti contestati che risultino dai verbali e controlla la regolarità e la validità dei risultati.
4. Contro i risultati proclamati con provvedimento del Rettore, è ammesso ricorso entro due giorni dalla proclamazione: la Commissione Elettorale Centrale decide su tali ricorsi entro tre giorni dalla presentazione.
5. Di ogni seduta della Commissione Elettorale Centrale viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 7 Composizione Seggi elettorali

1. Il seggio elettorale è costituito con decreto del Rettore almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Il seggio è composto da quattro docenti componenti effettivi e quattro supplenti, appartenenti a ciascuna delle quattro Aree culturali che formano l'elettorato attivo, uno dei quali assume le funzioni di presidente.
2. E' inoltre individuata un'unità di personale tecnico amministrativo che coadiuva i componenti del seggio svolgendo le funzioni di Segretario e un suo supplente.
3. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due docenti.
4. Qualora le elezioni siano indette nello stesso giorno previsto per le elezioni della componente del Consiglio di Amministrazione, è possibile costituire un unico seggio che operi per l'espletamento delle due consultazioni elettorali.

Art. 8 Svolgimento delle operazioni di voto

1. Gli uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane, per il tramite dell'ufficio di coordinamento del processo elettorale, trasmettono ai Presidenti di seggio gli elenchi degli elettori, redatti in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento, nonché il materiale occorrente per le operazioni elettorali.
2. Il Presidente procede all'insediamento del seggio convocando i componenti effettivi; tutti i componenti supplenti dovranno essere reperibili durante l'intero periodo di svolgimento delle operazioni elettorali per l'ipotesi in cui si rendesse necessaria la sostituzione di componenti effettivi: in tale ipotesi il Presidente procederà a convocare un componente supplente annotando a verbale l'avvenuta sostituzione.
3. L'accessibilità delle aule destinate ai seggi dovrà essere preventivamente verificata dal competente ufficio della preposta Area Dirigenziale, anche in funzione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare rispettando l'ordine di arrivo al seggio.
5. I componenti del seggio elettorale procedono all'accertamento dell'identità dell'elettore attraverso valido documento che ne attesti l'identità: l'elettore sprovvisto di documento potrà essere ammesso al voto se riconosciuto personalmente da un componente del seggio e del riconoscimento verrà fatta annotazione nella lista dei votanti.
6. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, i componenti del seggio controllano la sua iscrizione

nell'elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso i competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane l'eventuale iscrizione dell'elettore presso un altro seggio.

Nel caso in cui l'elettore erroneamente non risulti iscritto in nessun elenco, i competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane provvederanno all'inserimento del nominativo dell'elettore nell'elenco del seggio di appartenenza.

7. Può essere espressa una sola preferenza a favore dei candidati che abbiano presentato la propria candidatura in maniera conforme allo Statuto.
8. L'elettore che si avveda di avere erroneamente espresso il proprio voto, può chiedere una nuova scheda. Il Presidente di seggio annulla la scheda riconsegnata, la richiude in un'apposita busta che conterrà le schede annullate e ne prende nota sul verbale.
Sono nulle le schede difformi da quelle fornite, preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell'Ateneo e della sigla di uno dei componenti del seggio, ovvero recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
9. Le persone con disabilità possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dell'Università liberamente scelto i cui dati identificativi sono riportati nel verbale dal Presidente di seggio.
10. terminate le operazioni di voto il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
11. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione: l'opponente formula il suo rilievo che viene annotato nel verbale del seggio elettorale. La Commissione Elettorale Centrale decide in merito.
12. Tutte le operazioni elettorali devono essere riportate su apposito verbale; i plichi contenenti i verbali delle operazioni elettorali e tutto il relativo materiale devono essere consegnati alla Commissione Elettorale Centrale per il tramite dell'ufficio di coordinamento per il processo elettorale.

Art. 9 Nomina

1. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, così da garantire la rappresentanza delle Aree Culturali di cui all'allegato allo Statuto:
 - due rappresentanti per l'Area Scienze Chimiche e della Vita;
 - due rappresentanti per l'Area Scienze Mediche e Agro-Alimentari;
 - due rappresentanti per l'Area Scienze e Tecnologie;
 - due rappresentanti per l'Area Umanistica.

2. In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica tenuto conto del principio sancito dall'art. 2, comma 1 lettera l), della legge n. 240/2010.
3. Il Rettore provvederà alla pubblicazione dei risultati sul sito informatico di Ateneo ed alla nomina degli eletti con decreto rettorale.
4. Gli eletti rimarranno in carica quattro anni.

Art. 10 Individuazione della componente docente del Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 5 dello Statuto di Ateneo e nel rispetto dell'art. 6, commi 6 e 7 del Regolamento Generale di Ateneo per la scelta della componente docente, di cui sopra, il Senato Accademico, con propria deliberazione, emana un avviso pubblico per acquisire le candidature. Il Senato Accademico, avvalendosi anche di apposita commissione con funzioni istruttorie, composta da cinque propri componenti, verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. i) della legge 240/2010 e dall'art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo.
Le candidature e la conseguente successiva costituzione degli organi collegiali devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell'art 1 comma 3 dello Statuto, in modo tale che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Il controllo sul rispetto del principio delle pari opportunità è demandato al Rettore, che potrà disporre, per una sola volta, la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature ai fini di garantire un equilibrio delle rappresentanze di genere.
2. Il Senato Accademico nomina i quattro componenti tenuto conto delle quattro Aree culturali indicate in allegato allo Statuto.
Nel caso di più candidati appartenenti alla medesima Area culturale, in possesso dei requisiti sopra richiamati, il Senato Accademico procede a indire le elezioni per l'individuazione della componente docente del Consiglio di Amministrazione, definendo l'elettorato attivo e passivo per Area culturale.

Art. 11 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti della medesima Area che, alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni, siano in servizio presso l'Università di Parma.
2. L'elettorato attivo spetta anche a tutti i docenti in aspettativa per motivi di famiglia e/o congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
Sono esclusi dall'elettorato attivo i docenti che alla data di svolgimento delle elezioni siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospesi cautelatamente.

3. L'elenco nominativo degli elettori, suddiviso nelle quattro Aree culturali di Ateneo indicate nell'allegato allo Statuto, è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo, a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il quinto giorno precedente le elezioni, l'interessato può fare opposizione per la correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni mediante istanza rivolta al Rettore, che decide definitivamente entro tre giorni. Tali elenchi sono aggiornati fino al giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.

Art. 12 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai docenti della medesima Area che hanno presentato la propria candidatura in risposta all'avviso pubblico emanato dal Senato Accademico e per i quali è stata verificata ed attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. i) della legge 240/2010.
2. Sono altresì considerati requisiti di eleggibilità il numero di anni di permanenza in servizio prima del collocamento a riposo che deve essere almeno pari alla durata del mandato e l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui dall'art. 13 del DPR 11.7.1980, n° 382.
3. Ai ricercatori universitari a tempo determinato non è applicabile il requisito della permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato.
4. L'elenco dell'elettorato passivo, suddiviso nelle quattro Aree culturali di Ateneo, è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico dell'Ateneo, a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il quinto giorno dalla pubblicazione è possibile presentare opposizione, per la correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni, tramite istanza rivolta al Rettore che decide definitivamente entro tre giorni.

Art. 13 Indizione e convocazione

1. Le elezioni per l'individuazione della componente docente del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Senato Accademico con proprio provvedimento.
2. L'ufficio competente per il coordinamento del processo elettorale provvede a pubblicare sul sito informatico di Ateneo il manifesto elettorale che deve riportare l'ubicazione del seggio nonché ogni ulteriore notizia utile relativa allo svolgimento della consultazione elettorale.
3. Il Rettore provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto mediante comunicazione che verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale e pubblicata sul sito informatico di Ateneo.

Art. 14 Commissione Elettorale Centrale

1. Con decreto rettorale è costituita la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore, o un suo delegato, dal Dirigente dell'Area preposta alla gestione delle risorse umane e da un Segretario appartenente al personale tecnico amministrativo.
2. Spettano alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti i seggi.
3. La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati dal Presidente del seggio al termine delle operazioni di scrutinio, decide in merito ai voti contestati che risultino dai verbali e controlla la regolarità e la validità dei risultati.
4. Contro i risultati proclamati con provvedimento del Rettore, è ammesso ricorso entro due giorni dalla proclamazione: la Commissione Elettorale Centrale decide su tali ricorsi entro tre giorni dalla presentazione.
5. Di ogni seduta della Commissione Elettorale Centrale viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 15 Composizione seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito con decreto del Rettore almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Il seggio è composto da quattro docenti componenti effettivi e quattro supplenti, appartenenti all'elettorato attivo, uno dei quali assume le funzioni di presidente.
2. E' inoltre individuata un'unità di personale tecnico amministrativo che coadiuva i componenti del seggio svolgendo le funzioni di Segretario e un suo supplente.
3. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due docenti.

Art. 16 Svolgimento delle operazioni di voto

1. Gli uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane, per il tramite dell'ufficio di coordinamento del processo elettorale, trasmettono ai Presidenti di seggio gli elenchi degli elettori, redatti in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento, nonché il materiale occorrente per le operazioni elettorali.
2. Il Presidente procede all'insediamento del seggio convocando i componenti effettivi; tutti i componenti supplenti dovranno essere reperibili durante l'intero periodo di svolgimento delle operazioni elettorali per l'ipotesi in cui si rendesse necessaria la sostituzione di componenti effettivi: in tale ipotesi il Presidente procederà a convocare un componente supplente annotando a verbale l'avvenuta sostituzione.
3. L'accessibilità delle aule destinate ai seggi dovrà essere preventivamente verificata dal competente

ufficio della preposta Area Dirigenziale, anche in funzione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare rispettando l'ordine di arrivo al seggio.
5. I componenti del seggio elettorale procedono all'accertamento dell'identità dell'elettore attraverso valido documento che ne attesti l'identità: l'elettore sprovvisto di documento potrà essere ammesso al voto se riconosciuto personalmente da un componente del seggio e del riconoscimento verrà fatta annotazione nella lista dei votanti.
6. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, i componenti del seggio controllano la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso i competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane l'eventuale iscrizione dell'elettore presso un altro seggio.
Nel caso in cui l'elettore erroneamente non risulti iscritto in nessun elenco, i competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane provvederanno all'inserimento del nominativo dell'elettore nell'elenco del seggio di appartenenza.
7. Può essere espressa una sola preferenza a favore dei candidati che abbiano presentato la propria candidatura in maniera conforme allo Statuto.
8. L'elettore che si avveda di avere erroneamente espresso il proprio voto, può chiedere una nuova scheda. Il Presidente di seggio annulla la scheda riconsegnata, la richiude in un'apposita busta che conterrà le schede annullate e ne prende nota sul verbale.
Sono nulle le schede difformi da quelle fornite, preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell'Ateneo e della sigla di uno dei componenti del seggio, ovvero recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
9. Le persone con disabilità possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dell'Università liberamente scelto i cui dati identificativi sono riportati nel verbale dal Presidente di seggio.
10. terminate le operazioni di voto il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
11. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione: l'opponente formula il suo rilievo che viene annotato nel verbale del seggio elettorale. La Commissione Elettorale Centrale decide in merito.
12. Tutte le operazioni elettorali devono essere riportate su apposito verbale; i plichi contenenti i verbali

delle operazioni elettorali e tutto il relativo materiale devono essere consegnati alla Commissione Elettorale Centrale per il tramite dell'ufficio di coordinamento per il processo elettorale.

Art. 17 Nomina

1. Il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze è nominato dal Senato Accademico quale componente del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di parità, il Senato Accademico, con motivata deliberazione, procede alla designazione del candidato secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 14 del Regolamento Generale di Ateneo. I designati durano in carica quattro anni.

Art. 18 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito informatico di Ateneo.
2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e ai regolamenti interni d'Ateneo.
3. Per ogni procedura elettorale di Ateneo, qualora le elezioni si svolgano in modalità telematica, nelle more della completa digitalizzazione dei processi elettorali, il relativo Regolamento elettorale verrà integrato dal manuale operativo della procedura informatica. Specifiche e motivate soluzioni organizzative potranno essere adottate in ragione di evidenti esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche prevedendo lo svolgimento contestuale di più processi elettorali.
4. All'entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo, che contiene le norme che disciplinano la procedura elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico e per la individuazione della componente docente del Consiglio di Amministrazione, il presente Regolamento elettorale cessa di avere efficacia.